

Spett.le Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
Via Milano 53
00184 Roma

Oggetto: *consultazione pubblica su “disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio” e “disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela”*

Poste Italiane S.p.A. coglie con favore l'opportunità di partecipare alla pubblica consultazione avviata il 13 aprile u.s. dalla Banca d'Italia sulle nuove Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, con cui l'Autorità di Vigilanza intende dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La consultazione in oggetto ha un'importanza rilevante per Poste Italiane S.p.A., considerato che il quadro normativo, ed in particolare quello in materia di adeguata verifica, comporta impatti operativi importanti, per l'implementazione dei quali i destinatari necessitano di elementi che favoriscano certezza giuridica per un'applicazione uniforme delle disposizioni.

Si ringrazia per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni di seguito formulate.

Roma, 7 giugno 2018

Il Responsabile
Antonio Graziano
(f.to originale)

**DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI
IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO**

PARTE SECONDA - Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi AML - Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica; Sezione III; Organo con funzione di gestione; PARTE TERZA - L'assetto dei presidi antiriciclaggio Sezione I. La funzione Antiriciclaggio

A fronte della possibilità di graduare gli assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le disposizioni richiedono agli intermediari di definire differenti documenti che indichino in modo analitico e motivato le scelte (in termini di processi, assetto dei controlli e funzioni aziendali deputate) che essi in concreto intendono compiere per adempiere agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio basato sul rischio.

In particolare l'organo con funzione di supervisione strategica *“approva una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio”*.

Spetta poi all'organo con funzione di gestione *“definire, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento ad hoc, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati”*.

Spetta infine alla funzione Antiriciclaggio predisporre *“per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Il documento – costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori”*.

Si propone di dettagliare maggiormente la natura dei documenti richiamati nelle disposizioni in parola al fine di meglio evidenziarne le eventuali differenze in termini di contenuto.

Si richiede, inoltre, di precisare quali siano i rapporti tra il documento ad hoc definito e formalizzato dall'organo con funzione di gestione ed il documento predisposto dalla funzione antiriciclaggio per l'organo con funzione di gestione, sottoposto all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Si richiede, infine, di prevedere esplicitamente la possibilità di disciplinare le procedure operative, per la concreta attuazione degli obblighi, in documenti di normativa interna di rango inferiore, in base al modello adottato dai singoli destinatari obbligati.

BancoPosta
Antiriciclaggio

PARTE SECONDA - Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi AML - Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica; Sezione III. Organo con funzione di gestione

A fronte della possibilità di graduare gli assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le disposizioni richiedono agli intermediari di definire i principi e le procedure dei clienti a maggior rischio.

In particolare l'organo con funzione di supervisione strategica “*definisce principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”, mentre spetta poi all'organo con funzione di gestione* “*definire le procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad “alto rischio”, in coerenza con i principi generali fissati dall'organo di supervisione strategica*”.

Si propone di chiarire se i principi generali per la gestione dei clienti ad alto rischio e le relative procedure di gestione possano essere rispettivamente definiti e disciplinati nell'ambito della policy predisposta dall'organo di supervisione strategica e del documento *ad hoc* formalizzato dall'organo con funzione di gestione.

PARTE TERZA – Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

“Il medesimo responsabile delle SOS effettua verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela.”

Si propone per i soggetti di rilevante dimensioni che le verifiche, anche a campione, sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello possano essere condotte anche da altre strutture organizzative o funzioni di controllo, purché i relativi esiti siano poi comunicati al Responsabile delle SOS.

Poste Italiane SpA – Patrimonio Bancoposta

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 0659580190

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA****PARTE PRIMA – Sezione III – Profilatura della clientela**

“L’elaborazione del profilo di rischio (di riciclaggio) si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l’assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico”.

Dalla formulazione si evince che verrà richiesta ai destinatari la conferma periodica della classe di rischio proposta in automatico dal sistema informatico. Tale previsione comporterebbe un importante aggravio operativo, specie nei destinatari di rilevanti dimensioni, non rispondendo di fatto ad un principio di proporzionalità in termini di gestione dei rischi sottostanti.

Si suggerisce di rimodulare tale adempimento, prevedendo la validazione “ex ante” delle metodologie e dei criteri utilizzati per la profilazione, con possibilità da parte del soggetto obbligato di verifiche a campione sulla correttezza e coerenza oggettiva delle logiche alla base delle procedure informatiche.

PARTE SECONDA – Sezione III – L’identificazione del cliente e dell’esecutore

Nel primo capoverso si specifica che, in caso di cliente persona fisica, si devono utilizzare le medesime modalità identificative per i cointestatari. Si evidenzia che, rispetto al Provvedimento del 2013, non sono più citati gli esecutori, le cui modalità di identificazione sono previste di seguito con riferimento al caso di cliente persona giuridica.

Al riguardo, si richiede di reinserire il riferimento all’esecutore anche in caso di cliente persona fisica. Tale situazione potrebbe manifestarsi nei casi di esecutori dotati di potere di rappresentanza, ad esempio nel caso di: procuratori, amministratore sostegno, tutori.

PARTE SECONDA – Sezione IV – L’identificazione del titolare effettivo

In relazione alle società di capitali, a persone giuridiche private e a trust, le disposizioni richiamano i criteri specifici, disciplinati dal D.Lgs. 231/07 come modificato dal D.Lgs. 90/17, per la determinazione della titolarità effettiva per le persone non fisiche (proprietà diretta o indiretta, controllo, titolari di poteri di amministrazione o direzione).

Nella prassi operativa non è infrequente riscontrare società di capitali sulle cui partecipazioni risulta costituito un diritto di pegno o usufrutto.

Si suggerisce di specificare i criteri per la determinazione della titolarità effettiva nei casi di i) pegno su quote della società cliente (o di una sua controllante), in particolare quando è costituito a favore di intermediario bancario e finanziario o altri operatori finanziari ii) usufrutto su quote della società cliente (o di una sua controllante)

Poste Italiane SpA – Patrimonio Bancoposta

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 0659580190

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

BancoPosta
Antiriciclaggio

Si ritiene inoltre che il criterio per la determinazione della titolarità effettiva basata sui “(...) poteri di amministrazione o direzione della società”, potrebbe prestarsi ad interpretazioni divergenti in quanto non risulta chiaro a quale “società” si debba fare riferimento.

Pertanto, si chiede di chiarire se il criterio per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, di cui all'art. 20, comma 4, deve essere riferito alla società cliente ovvero alla sua controllante in ultima istanza.

Non fornendo il decreto indicazioni di dettaglio per l'individuazione del titolare effettivo dei soggetti privi di personalità giuridica, le disposizioni stabiliscono che il titolare effettivo può essere identificato, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, sulla base dei criteri previsti dal decreto per le fattispecie espressamente regolate, in quanto compatibili con la struttura e le caratteristiche del cliente.

Si suggerisce di chiarire la definizione di soggetto giuridico pubblico; qualora ci si riferisca alla pubblica amministrazione, così come definita dal decreto ed in particolare alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., e agli enti pubblici nazionali, l'estensione dei criteri di cui all'articolo 20 non appare applicabile in considerazione della peculiare natura dei soggetti della specie e pertanto si richiede di prevedere esplicitamente l'esclusione dall'obbligo di individuazione del titolare effettivo. Inoltre, laddove, le disposizioni rimanessero invariate è opportuno considerare la possibilità, piuttosto elevata, che il titolare effettivo dichiarato dal cliente coincida con una persona politicamente esposta, con conseguenti aggravati operativi connessi ai processi di valutazione della clientela a maggior rischio.

Al punto 4. *PARTE SETTIMA – Allegato 2 – A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo*, si rileva per le operazioni di cartolarizzazione “l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati”.

Di fatto le società veicolo sono spesso controllate, in ultima istanza, da fondazioni, per lo più di diritto estero e con sedi in paesi a fiscalità privilegiata, che in virtù della loro peculiare natura, non hanno soci, circostanza che rende difficoltosa la determinazione della loro titolarità effettiva secondo i criteri del decreto. Inoltre, come spesso dichiarato dalle società clienti i beneficiari delle fondazioni una volta sciolte e liquidate sarebbero enti caritatevoli non individuati e/o non individuabili.

Inoltre le società veicolo non sono a conoscenza dei soggetti a cui sono o saranno eventualmente collocati i titoli ABS a seguito del perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.

Si richiede di chiarire esplicitamente i criteri per la determinazione del titolare effettivo per le società veicolo

Si richiedono, infine, maggiori chiarimenti circa i criteri per la determinazione del titolare effettivo nel caso di società sottoposte a procedure concorsuali/sequestri, condomini, parrocchie ed enti ecclesiastici in genere.

Poste Italiane SpA – Patrimonio Bancoposta

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 0659580190

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

PARTE SECONDA – Sezione V – La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo

1) Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore:

“b) quando, dagli accertamenti di cui sub a), emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.”

Si richiede, al fine di non ingenerare incertezza interpretativa e nell'impossibilità di declinare operativamente in concreto le situazioni di dubbio, incertezza o incongruenza, di prevedere sempre nelle situazioni a maggior rischio la verifica dell'identità del cliente attraverso ulteriori riscontri sulla veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti.

PARTE SECONDA – Sezione VII – Nota 20

Tra le modalità ritenute più opportune in relazione al profilo di rischio del cliente per effettuare un'ulteriore verifica dei dati acquisiti è indicato, a titolo esemplificativo, il *“bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario”*.

Al riguardo si chiede di chiarire se la formulazione *“proveniente da un intermediario bancario”* va intesa nel senso che il bonifico deve obbligatoriamente essere disposto da un intermediario bancario o dal cliente.

PARTE TERZA – Sezione II – Misure semplificate di adeguata verifica

Con riferimento all'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica le disposizioni prevedono che i destinatari possano decidere una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda del documento attraverso, tra l'altro, *“una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere”*.

Si richiede di chiarire se i destinatari, nel descrivere le procedure di adeguata verifica della clientela all'interno del documento previsto dalle Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio, possano prevedere di ridurre l'estensione degli adempimenti di adeguata verifica nei confronti di clienti considerati a basso rischio, di cui all'Allegato 1, lettera A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo, punti 1), 2) e 4). In particolare si propone di prevedere la non sussistenza dell'obbligo di identificazione e verifica del titolare effettivo e di monitoraggio nel continuo dell'operatività in relazione alle seguenti categorie: i) amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. e degli enti pubblici nazionali (cfr. sopra sulle difficoltà di determinazione del titolare effettivo per tali categorie di soggetti); ii) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva; iii) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Poste Italiane SpA – Patrimonio Bancoposta

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 0659580190

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996

PARTE QUARTA – Sezione IV – Rapporti di corrispondenza transfrontalieri

La lettera h) della presente sezione dispone che “*Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno: [...] b) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del corrispondente, acquisendo idonea documentazione. A tale scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del corrispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante, il destinatario valuta l’opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione allo scopo di accertare l’efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente*”.

Si specifica che la previsione per la quale, in caso di rischio più elevato, sarebbe opportuno valutare delle verifiche in loco risulta di difficoltosa realizzazione, soprattutto nei confronti di controparti estere di rilevanti dimensioni. Si propone pertanto di espungerla.

PARTE QUARTA – Sezione V – Persone politicamente esposte

Il decreto antiriciclaggio ha esteso la definizione di persona politicamente esposta (PEP), includendo oltre alle persone residenti all’estero anche quelle residenti in Italia ed, ha disciplinato l’applicazione di obblighi rafforzati sia su rapporti continuativi che operazioni occasionali. Le PEP, inclusi familiari e “soggetti che notoriamente con essi intrattengono stretti legami” sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione.

Le disposizioni impongono ai destinatari di definire “*le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrano nella definizione di PEP. A tal fine, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei Paesi di provenienza delle PEP ovvero database di natura commerciale*”

Si evidenzia che la genericità e la quantità delle fonti informative nazionali ed estere potenzialmente utilizzabili da cui attingere informazioni per definire la qualifica di PEP genera da un lato incertezza e dall’altro serie difficoltà applicative per i soggetti obbligati a rispettare la norma, Tra l’altro ad oggi, non risultano a quest’intermediario database di natura commerciale “completi ed affidabili” per l’individuazione di tutti i soggetti in parola.

Pertanto, si richiede di valorizzare maggiormente le dichiarazioni ottenute dal cliente in fase di adeguata verifica, rimettendo alla discrezionalità dei soggetti obbligati la consultazione di ulteriori fonti. A tal fine sarebbe opportuno determinare e/o indicare una lista di fonti informative affidabili da consultare per riscontrare almeno la qualifica di PEP in ambito nazionale.

ALLEGATO 2 - Fattori di rischio elevato

Con riferimento alla lettera C) “Fattori di rischio elevato geografici”, si prevede che i destinatari “stabiliscono l’importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all’area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto continuativo”.

Si evidenzia che la molteplicità delle fonti informative citate da cui attingere informazioni per definire il rischio “paese” potrebbe generare incertezza nei soggetti obbligati.

Pertanto, si richiede di determinare e/o fornire una lista unica di paesi ad alto rischio, a cui fare riferimento per gli adempimenti in materia.

Poste Italiane SpA – Patrimonio Bancoposta

00144 Roma Viale Europa, 175 T (+39) 06 59583816 F (+39) 0659580190

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585

Capitale Sociale Euro 1.306.110.000 i.v. Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585/1996